



# Città di Pomigliano d'Arco

(Provincia di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 7-5 MAG. 2015

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene, decoro e sicurezza urbana per contrastare il volantinaggio selvaggio**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

che la distribuzione indiscriminata di manifesti, opuscoli e dépliant nelle pubbliche vie, nelle piazze, negli androni dei condomini, nei contenitori privi di chiusura sporgenti su suolo pubblico, sui veicoli in sosta e quelli in marcia incolonnati nelle intersezioni stradali e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico, compresi i pali della pubblica illuminazione, gli alberi e la segnaletica stradale è causa di un abnorme e notevole deposito di rifiuti di difficile raccolta, dell' imbrattamento del suolo pubblico e dell' occlusione delle caditoie;

### PRESO ATTO

altresì che, il perdurare del fenomeno genera conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente, il decoro urbano, per la pubblica e privata incolumità, per l' igiene pubblica, nonché un aggravio di spesa per l'Amministrazione Comunale;

### RITENUTO

opportuno intervenire, per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché salvaguardare l'igiene e la salute pubblica;

### RITENUTO

dover regolamentare l'attività di distribuzione dei dépliant, opuscoli, volantini e manifesti lungo tutte le strade del territorio comunale;

### VISTO:

•l' art. 50 del T.U.E.L;

- il D. L.gs 3 Aprile 2006, n. 152 e succ. modif. e integr.;
- il D. L.gs 30.04.92 n. 285 e succ. modif. e integr.;
- il D. L.gs 15 Novembre 1993, n. 507;
- la Legge 24 Novembre 1981, n. 689;

## O R D I N A

- E' fatto divieto a tutte le imprese, alle Società, agli organismi non a scopo di lucro "onlus", ai partiti e alle associazioni, di effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico, antistanti le abitazioni, condomini o attività.
- E' fatto divieto di conferire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, negli androni e all'esterno dei condomini e delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
- E' fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in movimento
- E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-sconto, biglietti omaggio e materiale similare.
- E' consentita, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di dépliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali posta all'interno dei condomini e delle abitazioni private o alle persone residenti all'interno delle loro abitazioni.
- E' vietato distribuire di materiale pubblicitario nelle cassette per uso pubblicitario ubicate all'esterno degli immobili privati o condominiali.
- Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima al Comando di P.M., la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini.

## A V V E R T E

Che i trasgressori della presente Ordinanza, attività economiche commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per le imprese, le società e gli organismi non a scopo di lucro "onlus" commissionari e/o beneficiari della pubblicità: sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 (euro duecento/00) a € 1.200,00 (euro milleduecento/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- b) per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti; sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 euro cinquecento/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione della stessa.

### DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e sul sito istituzionale dell' Ente.

Il Comando della P.M. e le altre FF:OO., sono incaricate dell' effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente Ordinanza e dell' applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

### INFORMA

Che, ai sensi e per gli effetti dell' art. 3, comma 4 della legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso

- ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Napoli, entro 30 giorni dalla notifica della presente o dalla conoscibilità della stessa da parte dell'interessato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso al T.A.R. della Campania entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi della Legge n. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi dell'art. 8 e seguenti del DPR n.1199/71.

Il presente provvedimento sostituisce ogni altra disposizione emanata con precedenti Ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la quale viene notificata a :

Comando Polizia Municipale  
Comando Stazione CC.

S E D E  
S E D E

Dalla Residenza Municipale 5 MAG. 2015



IL SINDACO  
Dr. Raffaele Russo